

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Parcella con parere del CdO: non vincolante in caso di opposizione al decreto ingiuntivo

In tema di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella fase monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione, poichè il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, nè è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari. Ne consegue che la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude né1 inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore - ed attore in senso sostanziale - sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla misura degli importi richiesti.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 12.5.2014, n. 10277

...omissis...

Il motivo si conclude con i seguenti quesiti diritto:

a. "se ai fini della quantificazione degli onorari di avvocato nei confronti del cliente, il valore della causa di opposizione al fallimento L. Fall., ex art. 18 debba essere quantificato....

ai sensi del combinato disposto del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 6, comma 4, e art. 17 c.p.c., e sulla scorta dell'esposizione debitoria, tenuto conto delle vigenti disposizioni sulla liquidazione del contributo unificato".

b. "se il parere reso dal Consiglio dell'Ordine professionale,....

conservi - nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio - efficacia limitatamente alla corretta individuazione del valore della pratica sulla scorta dei criteri di cui all'art. 6 della tariffa professionale".

La doglianza non ha pregio.

Intanto occorre ribadire che, secondo la più volte ricordata pronuncia delle S.U. (cui si aderisce): "ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c.p.c., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 c.p.c., riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verifica". (Cass. Sez. U, n. 16300 del 24/07/2007; Cass. N. 16032 del 13.06.2008).

Ciò evidenziato, si osserva che il ricorso in esame propone un profilo ulteriore legato al caso di specie, costituito cioè dal fatto che, avendo il cliente in precedenza chiesto (ma non ottenuto) l'accesso alla procedura di concordato preventivo, per ciò solo vi sarebbe una sorta di "presupposizione" (per così dire confessoria) di quella condizione d'insolvenza, che dunque non sarebbe neppure stato necessario accertare in futuro.

Si tratta di una deduzione che, ad avviso del Collegio, non può essere condivisa; essa infatti non coglie la ratio della riportata giurisprudenza delle S.U. che non si sostanzia nell'impossibilità di definire un valore monetario, ma solo un rapporto "tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione".

Peraltro la prospettazione in questione è contraddetta proprio dalla pronuncia di questa S.C. (Cass. 1346/13) che ribadisce, con principio estensibile al caso, il principio delle S.U. anche in ipotesi di opposizione alla dichiarazione di fallimento conseguente a pronuncia di risoluzione del concordato preventivo. Invero questa Corte al riguardo ha osservato: "Ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato preventivo e conseguente dichiarazione di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c.p.c., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 c.p.c., riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento, con oggetto l'accertamento dell'insolvenza, e non la delimitazione quantitativa del dissesto, tenuto conto che, rispetto ad essa, la legittimità della risoluzione del

concordato costituisce un mero presupposto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1346 del 21/01/2013).

Quanto all'argomento legato al contributo unificato, lo stesso appare manifestamente estraneo al problema.

In ordine al parere del consiglio dell'ordine professionale, lo stesso non è vincolante per il giudice in sede oppositiva. Si ricorda al riguardo questa S.C.: "In tema di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella fase monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione, poichè il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, nè è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari. Ne consegue che la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude né inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore - ed attore in senso sostanziale - sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla misura degli importi richiesti" (Cass. Sez. 2, n. 5321 del 04/04/2003).

3. Passando all'esame del 3 motivo, con esso il ricorrente denuncia "violazione di legge - violazione dell'art. 112 c.p.c." e si riferisce al fatto che la Corte aveva prospettato la possibilità di un recupero futuro delle somme già spontaneamente corrisposte in eccesso dallo xxxxx senza che vi fosse stata al riguardo una domanda in tal proposito. Il motivo (che in realtà altro si richiama ad un obiter dictum della Corte territoriale) è inammissibile, in quanto del tutto privo del necessario quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

B) RICORSO INCIDENTALE. Passando al ricorso incidentale (condizionato) dello S. lo stesso si articola in due motivi: 1 - Nullità della sentenza per carenza della legittimazione passiva: xxxx ha sempre ed unicamente agito come amministratore unico della società fallita, come legale rappresentante della stessa; il 2 motivo, si denuncia la violazione degli artt. 1362 e 1388 c.c.: l'interpretazione della corte del c.d. "contratto di patrocinio" concluso dallo S. non in proprio, ma quale amm. Un. della società fallita - vizio di motivazione. Il ricorso incidentale, dunque, in quanto condizionato (proposto dalla parte totalmente vittoriosa) rimane assorbito (Cass. N. 7381 del 25.03.20013). Conclusivamente il ricorso dev'essere rigettato; assorbito quello incidentale; per il principio della soccombenza le spese processuali sono poste a carico dell'esponente.

p.q.m.

rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2014